ALLEGATO "B" AL REP.GEN.N.1752/1227=

STATUTO

Art.1

E' costituita la "Associazione Nazionale Ingegneri Minerari" in breve denominabile anche come "ANIM: Associazione Nazionale Ingegneri delle Georisorse, delle Geotecnologie, dell'Ambiente e Territorio".

Art.2

L'Associazione ha sede in Bologna, attualmente in Via Castiglione n.25.

Art.3

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica, e persegue finalità socio – culturali quali:

1 - La formazione professionale dei propri iscritti, la valorizzazione applicativa, e la sensibilizzazione pubblica allo studio delle problematiche legate alla risoluzione dei problemi scientifici, tecnici, economici e legislativi riguardanti l'industria estrattiva, l'ingegneria degli scavi e le attività correlate, l'utilizzo integrale delle risorse ed il riciclo degli scarti minerari, la gestione delle terre e rocce da scavo, le grandi opere in sotterraneo ed a cielo aperto, la sicurezza dei cantieri, la difesa e la valorizzazione del territorio e la tutela dell'ambiente;

2 - Stabilire e mantenere contatti in campo nazionale ed internazionale tra tecnici, professionisti, Enti, Associazio-

ni ed altri soggetti comunque interessati o che operino nei settori sopra indicati;

3 - Mantenere i collegamenti con le scuole universitarie, gli istituti tecnici ed i centri di ricerca per il perfezionamento professionale e culturale dei Soci e favorire un orientamento verso studi accademici aventi per riferimento le Georisorse, le Geotecnologie, l'Ingegneria dell'Ambiente e del Territorio, in accordo con le esigenze del Paese;

4 - Divulgare a mezzo stampa, sistemi telematici, via internet ed attraverso il proprio sito web, la conoscenza dei problemi dei settori di cui al punto 1) esprimendo la libera opinione dell'Associazione e favorendo un dibattito competente e costruttivo;

5 - Promuovere, organizzare, effettuare, anche in collaborazione con le Università collegate, la formazione continua dei Soci (mediante corsi, convegni, conferenze, visite tecniche, seminari, stages formativi) ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento della competenza professionale in relazione alle evoluzioni scientifiche, tecnologiche, normative, legislative, economiche e sociali; l'ANIM anche in quanto Associazione di iscritti ad Albi professionali è legittimata a richiedere ai rispettivi Consigli Nazionali degli Albi Professionali, l'autorizzazione alla organizzazione di attività di formazione professionale continua di tipo non formale, frontale o a distanza, riconoscibili ai fini del

conseguimento di Crediti Formativi.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopraindicate, fatte salve quelle ad esse strettamente connesse o accessorie, in quanto integrative di quelle statutarie.

Art.4

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, nonché dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

1. dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;

2. dei redditi derivanti dal suo patrimonio;

3. degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;

4. da lasciti e donazioni.

Art.5

L' Associazione si compone di:

- Soci Ordinari;

- Soci Collettivi;

- Soci Juniores;

- Soci Aderenti;

La suddivisione nelle suddette categorie in ambito associativo non implica alcuna differenza di trattamento degli stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell' Associazione medesima.

Art.6

I Soci Ordinari possono essere gli Ingegneri Minerari, gli Ingegneri di 1° o di 2° livello provenienti da corsi di Laurea riconosciuti come equipollenti, quali gli Ingegneri per l'Ambiente e Territorio, gli Ingegneri ed i Geologi che operino o abbiano operato nei settori di interesse dell' Associazione, i Periti Minerari, i Diplomati da Scuole Secondarie ed Istituti Tecnici con formazione geotecnica-mineraria.

Art.7

I soci Aderenti possono essere esperti particolarmente qualificati che operano o abbiano operato nei settori di interesse dell'Associazione.

Art.8

I soci Juniores possono essere gli studenti iscritti a corsi di Laurea di 1° o di 2° livello quali l'Ingegneria per l'Ambiente e Territorio, gli studenti in Ingegneria, in Geologia, gli allievi Periti Geotecnico-Minerari.

Art.9

I soci collettivi sono Enti, Società, Associazioni che operino o abbiano operato nei settori di interesse dell'Associazione.

Art.10

Per entrare a far parte dell' Associazione quali soci Junio-
res, Aderenti, Ordinari e Collettivi, gli aspiranti dovranno
inoltrare domanda scritta, attestando la propria qualifica,
con un breve curriculum personale di attività, corredata dal-
la firma di presentazione di un Socio Ordinario ANIM. Per
gli Ingegneri Minerari o dell'Ambiente e Territorio che atte-
stino il loro titolo di studio sarà sufficiente, ai fini
dell'iscrizione, che presentino domanda scritta. L'ammissio-
ne potrà essere accettata o respinta dal Consiglio Naziona-
le su parere conforme del Comitato di Presidenza; il Consi-
glio Nazionale annualmente stabilirà la quota di versamento
da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione e la
quota di rinnovo annuale.
L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finan-
ziamento ulteriori rispetto al versamento originario all'at-
to dell'adesione e al versamento della quota di rinnovo an-
nuale. E' comunque facoltà dei soci dell'Associazione di ef-
fettuare versamenti volontari aggiuntivi a quelli sopracita-
ti, i quali si intenderanno necessariamente a fondo perduto.
Tutti i versamenti effettuati a favore dell'Associazione non
saranno in nessun caso rivalutabili e ripetibili; ciò si in-
tende anche in sede di scioglimento dell'Associazione stessa
o in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusio-
ne dell'Associato.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né per causa di morte.

Art.11

I Soci si obbligano:

a) all'osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi dell'Associazione;

b) ad astenersi da ogni iniziativa in contrasto con l'azione e le direttive dell'Associazione;

c) a contribuire alle spese dell'Associazione corrispondendo la quota stabilita di anno in anno dal Consiglio Nazionale;

d) ad evitare ogni controproducente utilizzo, a titolo personale, del nome della Associazione per controversie legali e giudiziarie.

I Soci hanno diritto a:

a) intervenire e votare nell'Assemblea: per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione;

b) ricevere gli atti periodici dell'Associazione;

c) partecipare alle visite tecniche, gite e manifestazioni culturali e sociali indette dall'ANIM e dalle Associazioni ad essa collegate, comprese quelle aventi scopo formativo e di aggiornamento della competenza professionale, contribuen-

do alle spese organizzative;

d) presentare all'Assemblea resoconti, lavori, studi, memorie e proposte nei modi e nelle forme prestabiliti.

Art.12

La qualità di Socio si perde:

a. per dimissioni presentate per iscritto;

b. per morosità della quota sociale o per altri gravi motivi su parere del Comitato di Presidenza, il quale dovrà notificare il provvedimento di esclusione motivandone le ragioni. Nel caso l'escluso non condivida tali motivazioni potrà adire al Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

In ogni caso non si perde la qualità di Socio per decorrenza del termine, in quanto non sono previste scadenze di partecipazione alla vita associativa: l'adesione all'Associazione si intende quindi a tempo indeterminato.

Art.13

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Nazionale
- Il Comitato di Presidenza
- Il Collegio dei Revisori

Su iniziativa del Consiglio Nazionale, ottenuta l'approvazione dell'Assemblea dei Soci, per una migliore realizzazione

degli scopi statutari, è possibile la costituzione di Delegazioni Regionali, Sezioni settoriali culturali operanti nell'ambito dell'attività specifica dell'Associazione.

I reggenti i sopradetti organismi saranno nominati dall'Assemblea dei Soci.

Ogni Delegazione o Sezione dovrà essere logisticamente collocata ed economicamente autosufficiente.

Il Consiglio Nazionale potrà proporre all'Assemblea dei Soci lo scioglimento di tali Organismi per gravi motivi di ordine etico-disciplinare ed economico.

Art.14

Il Consiglio Nazionale è composto da ventisette Consiglieri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Dei ventisette Consiglieri previsti, cinque dovranno essere Collettivi, due aderenti, e uno Juniores.

I componenti del Consiglio Nazionale verranno eletti dall'Assemblea dei Soci a mezzo referendum indetto come da regolamento.

Nel caso di cessazione di taluno dei Consiglieri eletti, ad esso subentrerà il Socio immediatamente successivo nella graduatoria della votazione.

Resta inoltre membro di diritto del nuovo Consiglio Nazionale, per un triennio, il Presidente uscente.

I compiti del Consiglio Nazionale sono:

a. la realizzazione degli scopi dell'Associazione;

b. l'organizzazione di convegni, congressi e corsi;

c. la redazione annuale del bilancio;

d. su proposta del Comitato di Presidenza, ed ottenuto il consenso dell'Assemblea dei Soci, l'eventuale designazione del Presidente Onorario dell'Associazione. Il Presidente Onorario partecipa di diritto alle riunioni del Comitato di Presidenza;

e. la designazione di propri rappresentanti presso altre Associazioni, Enti, Comitati, Commissioni, ecc., ove sia richiesta all'A.N.I.M. la presenza di esperti nei settori che rientrano negli scopi dell'A.N.I.M. stessa.

Art.15

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente Vicario, dai Vice Presidenti, dal Segretario Generale, dal Tesoriere Economo e da due Consiglieri.

Compiti del Comitato di Presidenza sono:

a. la realizzazione dei deliberati del Consiglio Nazionale;

b. il coordinamento delle varie attività dell'Associazione;

c. l'esame delle domande di ammissione;

d. l'ordinaria amministrazione.

Il Comitato di Presidenza dispone di una Segreteria operativa della quale potranno far parte Soci, anche non Consiglieri, designati dallo stesso Comitato di Presidenza e dal Segretario Generale, responsabili della struttura.

Il Presidente del Comitato di Presidenza avrà facoltà di in-

vitare di volta in volta a partecipare alle riunioni del Comitato stesso, Soci che debbano riferire su argomenti di loro specifica competenza.

Art.16

La rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale, spettano al Presidente, e in caso di assenza o impedimento, al Vice Presidente Vicario, con facoltà di rilasciare procure ai membri del Consiglio Nazionale per determinati atti o categorie di atti.

L'ordinaria amministrazione, la firma dei documenti bancari e postali, potrà essere effettuata anche separatamente, dal Presidente nonché dal Segretario Generale e dal Tesoriere Economo.

Art.17

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri ordinari e due membri supplenti, scelti fra i Soci dell'Associazione, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art.18

Dalle nomine associative come componente del Consiglio Nazionale, del Comitato di Presidenza e del Collegio dei Revisori, o quali Presidente, Segretario Generale o Tesoriere Economo, non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Art.19

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'Organo sovrano dell'Associazione stessa.

All'Assemblea dei Soci partecipano e hanno diritto di voto gli Associati maggiori di età.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo, entro il 30 giugno di ciascun esercizio.

Essa inoltre:

a) provvede alla nomina del Consiglio Nazionale, del Comitato di Presidenza e del Collegio dei Revisori, del Presidente, dei Vice Presidenti, del Segretario Generale e del Tesoriere Economo;

b) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

c) delibera sulle modifiche del presente Statuto;

d) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;

e) delibera l'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla Legge e previsto dal presente Statuto;

f) delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne venga fatta richiesta da al-

meno un terzo dei Soci o dal Consiglio Nazionale. L'Assemblea potrà svolgersi anche in luogo diverso da Roma, eventualmente in concomitanza di importanti manifestazioni di carattere minerario o industriale.

La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i Soci all'indirizzo risultante dal Libro degli Associati, nonché ai componenti del Consiglio Nazionale, del Comitato di Presidenza e del Collegio dei Revisori, almeno dieci giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa con mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Ogni socio ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega. La delega può essere conferita solamente ad altro socio che non sia Revisore o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di cinque deleghe. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole

della maggioranza dei presenti, l'espressione di astensione si computa come voto negativo.

Per la nomina del Presidente, l'approvazione dei regolamenti, le modifiche statutarie e la distribuzione di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, sia in prima che in seconda convocazione.

Per le deliberazioni di scioglimento della Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, non già dei soli partecipanti all'Assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Nazionale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Nazionale oppure da qualsiasi altro socio.

Art.20

L'Associazione dovrà tenere, oltre ai libri prescritti dalla Legge, anche quello del Verbale delle Adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Nazionale, del Comitato di Presidenza e del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché il libro dei Soci.

I libri dell'Associazione sono visibili da qualunque Socio ne faccia richiesta motivata; le copie richieste sono fatte

dall'Associazione a spese del richiedente.

Art.21

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. Al termine dell'esercizio verrà predisposto un bilancio consuntivo dal Consiglio Nazionale il quale provvederà a sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea entro e non oltre il trenta giugno dell'esercizio successivo. Il bilancio rimarrà depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua visione. Le spese per eventuali rilasci di copie si intendono a carico del richiedente.

Art.22

L'Associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione venga imposta per legge o sia effettuata a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente riconducibili.

Art.23

La durata dell'Associazione è illimitata.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini della pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.24

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Roma.

Art.25

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si dovrà far riferimento alle norme in materia di Enti, contenute nel primo libro del Codice Civile e, in subordinazione, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.

F.ti: Domenico Savoca - Francesca Anchini Notaio